

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie » (1997), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 889, 890, 891
AGRIMI (DC)	890
GARGANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	891
ROSI (DC)	890
TROPEANO (PCI)	891

##### Disegni di legge in sede redigente

« Ordinamento della professione di avvocato » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

(1) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione il 16 marzo 1983, v. il 77° Resoconto stenografico, relativo a detta seduta.

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 891, 892, 900
ROSI (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	892, 900
TROPEANO (PCI)	900

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie » (1997), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione) (1)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale svolgerò io stesso la relazione.

Onorevoli colleghi, l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, fissava in lire 3.000 per ogni udienza l'indennità lorda per gli esperti delle sezioni specializzate agrarie. Ora, non vi è dubbio che un'indennità di questo genere vada considerata esigua ed è per questo che con il disegno di legge in discussione si vuole aumentare in misura congrua tale indennità già corrisposta agli esperti.

Infatti il presente provvedimento prevede che sia dovuta agli esperti, per ogni giornata di udienze, l'indennità di lire 10.000 ove il luogo in cui esercitano le funzioni coincida con quello della residenza. Tale indennità viene aumentata a lire 15.000 quando non vi sia questa coincidenza con il luogo in cui l'esperto risiede. Viene previsto nel contempo un ulteriore aumento dell'indennità da corrispondere a coloro i quali svolgano un lavoro autonomo ovvero un lavoro dipendente senza diritto alla retribuzione durante il periodo in cui esercitano le loro funzioni. La misura dell'aumento è così portata rispettivamente a lire 20.000 ed a lire 25.000. Il disegno di legge stabilisce, inoltre, a quale capitolo del bilancio bisogna far ricorso per queste spese.

Ritengo che la Commissione giustizia non possa che approvare tale provvedimento, che mi pare sia indispensabile per rendere più equa l'indennità dovuta a persone che svolgono una funzione difficile e laboriosa. Chiedo quindi che i membri di questa Commissione si esprimano favorevolmente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**R O S I**. Ritengo anch'io che il disegno di legge sia da approvare perchè si è ormai reso necessario l'aggiornamento dell'inden-

nità (esigenza sentita anche negli anni passati).

Vorrei suggerire di pervenire ad una rivalutazione delle indennità in modo tale che non sia sempre fatta per il tramite della legge: in tal caso infatti (speriamo che queste cose non incidano più nel futuro come nel passato, però il pericolo esiste) ci troveremo ad avere ogni anno una « leggina » da approvare. Comunque il mio parere è favorevole, perchè questo è un disegno di legge necessario.

**A G R I M I**. La categoria degli esperti esiste in varie sezioni specializzate nell'ambito del Ministero della giustizia e non vorrei per questo creare disparità. Gli esperti delle sezioni specializzate agrarie hanno una indennità di lire 10.000 (o 15.000) e non vorrei che altrove vi fossero delle indennità, per esempio, di 8.000 lire.

Desidererei pertanto sapere se si può creare un « gettone di partecipazione » per ogni giornata di udienza per chiunque, come esperto, partecipi al collegio giudicante. So, ad esempio, che vi sono degli esperti anche nei tribunali dei minori; ebbene, quanto percepiscono per ogni udienza?

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'indennità per i giudici popolari nelle corti di assise venne a suo tempo aumentata, così come l'indennità per gli esperti nei tribunali dei minori. È evidente che ogni volta che si prospetta una simile necessità, il problema viene da noi affrontato e l'indennità aumentata.

**A G R I M I**. Bisogna vedere in quale misura l'indennità viene aumentata proprio per non creare sperequazioni, come potrebbe accadere se si aumentasse a 10.000 lire l'indennità per gli esperti delle sezioni agrarie e magari a 12.000 lire quella per gli esperti delle sezioni industriali.

Lascerei comunque al Ministero il compito di unificare per quanto possibile tali quote di indennità, perchè ciò mi sembra giusto.

**TROPEANO.** Anche noi siamo d'accordo: dobbiamo cercare di arrivare all'unificazione del trattamento di questi esperti che sono nei settori della giustizia, così come diceva il collega Agrimi. Diversamente, ci troveremo ogni volta a dover adottare un provvedimento *ad hoc*.

Credo, invece, che sia difficile accogliere il suggerimento del collega Rosi di affidare questa materia ad un regolamento, perchè mi pare che vi sia una riserva di legge in considerazione della funzione che vengono chiamati ad esplicare questi esperti nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Torno a sottolineare, però, la possibilità di unificare l'indennità, magari tramite un gettone di presenza, per tutta questa categoria che viene chiamata ad integrare i colleghi.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**GARGANI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rimetto a quanto è stato detto, e terrò presenti le indicazioni che sono state fornite dagli intervenuti.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Agli esperti è dovuta, per ogni giornata di udienze, l'indennità di lire 10.000, ove il luogo nel quale esercitino le loro funzioni coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire 15.000 ove questa coincidenza non sussista.

Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire 20.000 e a lire 25.000 per gli esperti che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni. Per le missioni è dovuta

una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di primo dirigente ».

**E approvato.**

#### Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 260.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Ordinamento della professione di avvocato », d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri, « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, e « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 2 febbraio scorso la Commissione ha approvato, con emendamenti, gli articoli 1, 2, 4 e 5 del testo unificato proposto dalla Sottocommissione. Quanto all'articolo 3, esso è stato accantonato. Comunico ora che la Sottocommissione, in relazione anche alle osservazioni emerse nel corso della discussione dei suddetti articoli, ha ritenuto di proporre una serie di modifiche di coordinamento a tutto il testo sottoposto all'esame della Commissione, ivi comprendendo i quattro articoli approvati.

**R O S I**, *relatore alla Commissione.*  
I motivi che hanno indotto alle modifiche in oggetto derivano soprattutto da questioni di « ripulitura » del testo, a seguito anche delle osservazioni avanzate dagli organi professionali forensi, e dall'esigenza di introdurre raccordi tra i primi articoli approvati e gli altri ancora da approvare.

Si è trattato, innanzitutto, di adottare la stessa terminologia: a volte si parlava di avvocatura, a volte di professione forense. Abbiamo optato per quest'ultima soluzione; comunque l'importante è che si usi sempre il medesimo termine. Era rimasto inteso, inoltre, in sede di Sottocommissione, di regolare la questione concernente la sede delle società professionali, che deve essere e non può essere altro che quella sede unica presso il circondario dal quale la società dipende, senza però limitare l'attività della società stessa nell'ambito del distretto. Si è ritenuto opportuno, pertanto, prevedere nel testo il recapito dei singoli componenti la società il cui ufficio costituisce il recapito della società stessa.

Si tratta, come ha detto il Presidente, di modifiche di coordinamento, e non di questioni riguardanti la sostanza del provvedimento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, riprendiamo l'esame e la votazione degli articoli.

Do anzitutto lettura dell'articolo 1 (approvato dalla Commissione il 2 febbraio)

nel nuovo testo coordinato proposto dalla Sottocommissione:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *(La professione forense)*

L'avvocato è un professionista libero, partecipe necessario della amministrazione della giustizia, che garantisce, con la propria funzione, l'esercizio dei diritti enunciati dall'articolo 24 della Costituzione.

All'avvocato competono in via esclusiva la rappresentanza e la difesa in giudizio nonché l'esercizio di ogni altra attività di consulenza e di assistenza giuridica.

Per l'esercizio della professione l'avvocato o la società professionale forense devono essere iscritti all'Ordine forense del circondario in cui hanno il domicilio professionale. Nei casi in cui sia iscritto soltanto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ai sensi dell'articolo 11, l'avvocato fa esclusivamente parte dell'Ordine nazionale forense e si intende professionalmente domiciliato in Roma.

Salvo quanto disposto nel quarto comma dell'articolo 3, il domicilio professionale è nel luogo di residenza effettiva oppure, nella ipotesi di società professionale forense, nel luogo in cui questa ha sede.

Gli Ordini forensi, nell'esercizio delle loro funzioni, e l'avvocato, nell'esercizio della professione, sono soggetti soltanto alla legge.

##### **È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 2 (approvato il 2 febbraio), nel nuovo testo coordinato proposto dalla Sottocommissione:

##### Art. 2.

##### *(Gli ordini forensi)*

Nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo Ordine forense circondariale avente personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentato da un Consiglio.

Ai Consigli dell'ordine competono le funzioni pubbliche di tenuta degli albi e di disciplina professionale; competono altresì le funzioni di garanzia, nei confronti dei terzi, dell'adempimento dei doveri professionali e le funzioni di tutela dell'indipendenza, della dignità e degli interessi della professione forense.

È costituito il Consiglio nazionale forense con personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha sede in Roma.

Il Consiglio nazionale forense cura gli interessi dell'Ordine, esprime pareri sulle iniziative legislative e regolamentari concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia, esercita la funzione disciplinare e le attribuzioni previste dall'articolo 59.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 3 (che nella precedente seduta era stato accantonato), nel testo coordinato proposto dalla Sottocommissione:

#### Art. 3.

##### *(Esercizio della professione)*

La professione forense può essere esercitata individualmente od in forma societaria. È vietata la partecipazione a più di una società professionale.

Le società professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'Ordine forense nel cui circondario hanno sede e sono costituite nelle forme della società semplice.

Unitamente alla domanda di iscrizione, le società professionali forensi devono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche. Il presidente dell'Ordine può invitare gli interessati ad apportare le modifiche necessarie al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Di ogni variazione deve essere data dalle società immediata comunicazione all'Ordine nel cui elenco speciale sono iscritte.

I soci devono essere iscritti nell'albo degli avvocati o nel registro dei tirocinanti abilitati al patrocinio dell'Ordine forense circon-

dariale in cui ha sede la società. La società professionale forense non può avere sedi secondarie; gli studi professionali degli avvocati sono da considerarsi domicilio della società.

La partecipazione alla società è personale e non può essere ceduta.

Gli avvocati ed i tirocinanti soci di una società professionale non possono assistere parti aventi fra loro interessi contrastanti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 (approvato nella seduta del 2 febbraio), nel nuovo testo coordinato proposto dalla Sottocommissione:

#### Art. 4.

##### *(Collaborazione professionale)*

L'avvocato e la società professionale forense che non abbiano domicilio professionale nel capoluogo del circondario sono tenuti ad eleggere domicilio presso un avvocato ivi iscritto, dandone comunicazione scritta al Consiglio dell'ordine forense circondariale.

L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti, con poteri di rappresentanza, designando all'uopo un avvocato di uno o più distretti di Corte di appello, purchè ne dia comunicazione scritta al Consiglio dell'ordine forense circondariale.

La stessa comunicazione deve essere data in caso di revoca della designazione.

In ogni caso l'avvocato che nell'adempimento dell'attività professionale si faccia sostituire da altri avvocati resta personalmente responsabile verso i clienti.

I sostituti hanno diritto, nei confronti dell'avvocato che li ha nominati, ad un onorario proporzionato all'entità e alla rilevanza del lavoro prestato, che può essere corrisposto anche con regolarità periodica. In nessun caso il rapporto tra l'avvocato ed i suoi sostituti costituisce rapporto di impiego.

**È approvato.**

Do infine lettura dell'articolo 5 (approvato nella seduta del 2 febbraio), nel nuovo te-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (9 marzo 1983)

sto coordinato proposto dalla Sottocommissione:

## Art. 5.

*(Avvocati stranieri)*

Gli avvocati e le società professionali legalmente esercenti la professione forense nei paesi della Comunità europea sono ammessi all'esercizio professionale in Italia secondo le leggi speciali in materia.

**E approvato.**

Passiamo ora agli articoli successivi nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

## Art. 6.

*(Avvocati di enti pubblici)*

Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, anche economici, soggetti a tutela o vigilanza dello Stato o degli enti autarchici territoriali, possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause e agli affari relativi all'ente cui sono addetti, secondo l'ordinamento dettato dalle leggi speciali in materia.

Gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti, a cura dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio di cui fanno parte, in un elenco speciale aggiunto all'albo.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente comma gli interessati devono presentare una dichiarazione dell'ente che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista in qualità di impiegato.

**E approvato.**

## Art. 7.

*(Disciplina professionale)*

Il potere disciplinare sugli iscritti, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni civili e amministrative previste dalla legge compete, in via esclusiva, al Consiglio dell'ordine di appartenenza, ovvero a quello del luogo nel quale si sono commesse le infrazioni, anche nell'ipotesi di abbandono della difesa.

La competenza si determina in base al criterio della prevenzione.

In caso di abbandono della difesa, l'autorità giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente, con rapporto scritto, il Consiglio dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato o la società professionale di cui egli è socio.

In ogni caso l'autorità giudiziaria può riferire al Consiglio dell'ordine forense di appartenenza gli atti compiuti dall'avvocato in contrasto con i suoi doveri professionali o contrari al decoro dell'Ordine professionale.

L'articolo 131 del codice di procedura penale è abrogato.

**R O S I**, *relatore alla Commissione.* L'articolo 7, al primo comma, stabilisce che il potere disciplinare spetta in via esclusiva al Consiglio dell'ordine di appartenenza, ovvero a quello del luogo nel quale si sono commesse le infrazioni. Si avverte quindi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 42, che contempla solo l'ipotesi di procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell'ordine forense circondariale di appartenenza, tralasciando l'altra ipotesi.

**P R E S I D E N T E**. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore riguardo al primo comma dell'articolo 7. Se, ad esempio, un avvocato appartenente all'ordine di una città del Sud commette un'infrazione che risulti in qualche modo lesiva nei confronti di un avvocato appartenente all'ordine di una città settentrionale e quest'ultimo presenta la denuncia al Consiglio del proprio ordine di appartenenza, a chi, in questo caso, compete il potere disciplinare?

**R O S I**, *relatore alla Commissione.* La risoluzione dei conflitti di competenza, se non ricordo male, è affidata al Consiglio nazionale forense; occorre comunque tener conto anche del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Se, ad esempio, un avvocato di Palermo commette un'infrazione a Milano, ci si può rivolgere tanto al Consiglio dell'ordine di Milano quanto a quello di Palermo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (9 marzo 1983)

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Doveri professionali)*

La professione forense deve essere esercitata secondo le norme della presente legge, con diligenza, lealtà e discrezione.

Sono vietati i patti di quota lite, i mezzi pubblicitari di richiamo e la ricerca di clientela a mezzo di intermediari.

L'avvocato è tenuto ad osservare e a far osservare dai suoi sostituti e dipendenti il segreto professionale ed il massimo riserbo sugli affari affidati e sulle questioni proposte.

L'avvocato è tenuto ad assumere e svolgere con diligenza la difesa penale di ufficio ed il patrocinio dei non abbienti in tutti i casi previsti dalla legge. A tale funzione può rifiutarsi solo per giusti motivi da indicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza.

Nei confronti dei colleghi e della categoria forense l'avvocato è tenuto alla solidarietà ed alla mutualità corrispondendo i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.

Prima di essere ammesso all'esercizio effettivo della professione l'avvocato deve pronunciare, avanti al Consiglio dell'ordine forense, il seguente giuramento:

« Consapevole della dignità della professione forense giuro di osservare con diligenza, lealtà e discrezione i doveri del mio ufficio di avvocato ».

**È approvato.**

Art. 9.

*(Effettività dell'esercizio professionale)*

L'avvocato perde il diritto di appartenenza all'Ordine forense se non esercita effettivamente e continuativamente la professione salvo impedimento temporaneo per malattia od altra infermità. È fatto salvo il caso degli avvocati eletti al Parlamento, alle Assemblee regionali, alla Corte costitu-

zionale ed al Consiglio superiore della magistratura durante l'esplicazione del mandato.

Gli accertamenti relativi all'esercizio effettivo della professione spettano al Consiglio dell'ordine forense di appartenenza, il quale, sentito l'interessato, dispone le eventuali cancellazioni dai propri albi ed elenchi ed è tenuto a comunicare la sua delibera all'Ordine nazionale forense.

Chi, essendo stato iscritto in un albo per almeno dieci anni, ne sia cancellato a domanda, può chiedere al Consiglio dell'ordine forense cui ha appartenuto di conservare o riottenere la qualifica di avvocato, e di essere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati non esercenti. L'autorizzazione deve essere revocata, osservate le forme del procedimento disciplinare, se risulta che l'interessato eserciti attività incompatibili con la dignità e con la probità della professione o tenga condotta contraria al decoro della professione forense.

I provvedimenti in materia di iscrizione nell'elenco degli avvocati non esercenti sono impugnabili nei modi previsti dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Albi professionali circondariali)*

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo Ordine forense circondariale e non può essere iscritto in altri albi o elenchi professionali.

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili e politici;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università della Repubblica;

d) aver compiuto presso un avvocato o una società professionale forense, iscritti nell'albo da almeno cinque anni, il periodo di tirocinio richiesto dalla legge;

e) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

f) avere domicilio, agli effetti professionali, nel circondario dell'Ordine in cui l'iscrizione è chiesta;

g) essere di buona condotta morale e civile.

L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera g) è rimesso alla valutazione del competente Consiglio dell'ordine.

Non sono richiesti i requisiti di cui alle lettere d) ed e) per coloro che abbiano effettivamente esercitato funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o militare, o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno dieci anni, nonché per i docenti di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica dopo dieci anni di insegnamento nel ruolo.

I requisiti di cui ai commi che precedono sono richiesti altresì per i legali rappresentanti delle società professionali forensi e per i membri delle stesse che abbiano o debbano avere, ai sensi di legge, qualifica di avvocato.

L'avvocato, o la società professionale, che chiede il trasferimento ad altro Ordine deve corredare la domanda di iscrizione con il nullaosta, previsto dall'articolo 32, dell'Ordine di provenienza che procederà alla sua cancellazione appena ricevuta la comunicazione dell'altro Ordine.

L'avvocato e la società professionale iscritti nell'albo di un Ordine forense circondariale hanno diritto di esercitare il ministero della difesa davanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fatta eccezione per le magistrature superiori di cui all'articolo successivo.

**E approvato.**

#### Art. 11.

*(Albo speciale delle magistrature superiori)*

Per l'esercizio del ministero della difesa in giudizio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consi-

glio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Commissione centrale per le imposte e ad ogni altra giurisdizione superiore, l'avvocato e le società professionali forensi devono essere iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 59.

L'iscrizione nell'albo speciale è autorizzata dal Consiglio nazionale forense, su domanda degli interessati, che siano iscritti da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati.

L'iscrizione o la cancellazione dall'albo devono essere comunicate al Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Il diritto all'iscrizione nell'albo speciale viene meno a seguito della cancellazione, comunque intervenuta, dall'albo circondariale a causa delle sanzioni previste dalla presente legge.

L'avvocato e le società professionali forensi iscritti nel solo albo speciale possono esercitare il patrocinio unicamente dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Per coloro che abbiano esercitato le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o militare, o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno venti anni, nonché per i docenti di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica dopo venti anni di insegnamento nel ruolo, è autorizzata l'iscrizione nell'albo speciale delle magistrature superiori senza l'osservanza di altre formalità, salvo la presentazione dei documenti relativi ai requisiti previsti alle lettere a), b), c), e) dell'articolo precedente.

**E approvato.**

#### Art. 12.

*(Casi di incompatibilità)*

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con ogni altra professione ed in genere con qualsiasi altra attività continuativa svolta a scopo di lucro, escluse quelle



di carattere scientifico, letterario, artistico, giornalistico, politico e sindacale, purchè non diano luogo a rapporto di impiego;

b) con l'esercizio del commercio o di affari di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti una qualsiasi attività imprenditoriale, e con la qualità di amministratore unico o delegato di società di capitali, di enti pubblici economici o di consorzi tra imprese commerciali;

d) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi ente, istituto e amministrazione pubblica, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 6;

e) con la qualità di impiegato privato.

La disposizione della lettera d) del comma precedente non si applica ai professori delle università e degli altri istituti superiori e ai professori di discipline giuridiche delle scuole di istruzione secondaria superiore, purchè non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano il loro rapporto di impiego. In ogni caso l'esercizio della professione effettivamente svolto, per almeno otto anni, anche se in condizioni di incompatibilità, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è valutabile ai fini del riconoscimento del diritto alla prosecuzione della professione, ed al conseguimento delle prestazioni previdenziali, purchè siano stati corrisposti i relativi contributi.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, l'incompatibilità è accertata e controllata dal Consiglio dell'ordine forense competente.

**E approvato.**

#### Art. 13.

*(Casi di incompatibilità temporanea)*

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario e delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari ed avvocati del-

lo Stato non possono esercitare la professione di avvocato:

a) nei distretti di Corte d'appello nei quali hanno esercitato le funzioni, se non siano decorsi cinque anni dalla cessazione delle funzioni stesse;

b) negli altri distretti se non siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle funzioni.

Coloro che abbiano svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore o di addetti agli uffici legali previsti dall'articolo 6 non possono esercitare la professione di avvocato:

1) nelle sedi comprese nel distretto della Corte di appello nel quale hanno esercitate le funzioni, se non siano decorsi cinque anni dalla cessazione delle funzioni stesse;

2) nelle sedi degli altri distretti se non siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle funzioni stesse.

L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi sia chiamato a coprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato o della Camera dei deputati, di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di membro della Corte costituzionale anche in sede di Alta Corte di giustizia, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di Presidente di un Consiglio regionale o di membro di una Giunta regionale. Le persone investite di tali uffici conservano l'appartenenza all'Ordine, ma sono iscritte nell'elenco speciale degli avvocati non esercenti.

**E approvato.**

#### Art. 14.

*(Casi di indegnità)*

Non possono essere iscritti agli Ordini forensi coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati in relazione ai quali la presente legge prescrive la sanzione disciplinare della radiazione.

Qualora sia intervenuta la riabilitazione e siano trascorsi almeno dieci anni dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna l'iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere del Consiglio dell'ordine al quale è stata proposta la domanda.

**È approvato.**

Art. 15.

*(Compensi e rimborsi)*

Gli avvocati hanno diritto ad un congruo anticipo sulle spese da sostenere, al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Sono fatte salve le norme sul patrocinio dei non abbienti.

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale, con le relative tabelle sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale forense, sentiti i sindacati nazionali forensi, ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Con l'autorizzazione scritta dei propri clienti, l'avvocato può trattenerne, sulle somme ricevute per conto degli stessi, gli importi dei compensi dovutigli per le prestazioni già eseguite, nella misura prevista dalle tabelle di cui al comma precedente.

In caso di contrasto sui compensi o sui rimborsi spese, sia l'avvocato sia i clienti possono chiedere al Consiglio dell'ordine forense, al quale l'avvocato appartiene, di tentare la conciliazione. Se questa avviene, il relativo verbale sottoscritto dalle parti, dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un consigliere da lui delegato è titolo esecutivo. Questo deve essere depositato nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti

sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi ed al rimborso delle spese, di cui siano creditori gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni.

**È approvato.**

Art. 16.

*(Liquidazione giudiziale delle spettanze)*

Le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi degli esercenti la professione forense si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

L'autorità giudiziaria determina i compensi giudiziali da porre a carico della parte soccombente, in base alle tabelle adottate e approvate ai sensi dell'articolo 15 e deve contenerli entro i limiti del massimo e del minimo fissati dalle stesse tabelle, avuto riguardo alla natura e all'importanza delle questioni trattate.

Tuttavia il limite massimo può essere superato nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla natura della controversia, in quanto il pregio intrinseco dell'opera prestata lo giustifichi. Parimenti, quando la causa risulti di facile trattazione, il giudice può liquidare l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Se la parcella prodotta in giudizio è corredata del parere del Consiglio dell'ordine forense competente, il giudice deve attenervisi, salvo che una diversa determinazione sia giustificata con specifica motivazione.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare copia dell'atto di opposizione all'Ordine forense competente.

**È approvato.**

## TITOLO II

## GLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

## Art. 17.

*(Organizzazione degli Ordini forensi circondariali)*

Sono organi degli Ordini forensi circondariali, costituiti in ogni sede di tribunale ai sensi del primo comma dell'articolo 2, l'assemblea degli iscritti, il Consiglio dell'ordine e il collegio dei revisori dei conti.

La rappresentanza dell'Ordine forense circondariale compete al presidente del Consiglio, o, in caso di impedimento, al consigliere più anziano per iscrizione all'albo o di età nella ipotesi di pari anzianità di iscrizione.

Ogni Consiglio dell'ordine dispone, per le incombenze di carattere amministrativo e per i contatti col pubblico, di un ufficio di segreteria.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

**È approvato.**

## Art. 18.

*(L'assemblea degli iscritti)*

L'assemblea dell'Ordine forense circondariale può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Consiglio dell'ordine o su richiesta, di almeno un decimo degli iscritti, contenente la indicazione specifica degli argomenti da porre in discussione. In tal caso il Consiglio, entro dieci giorni dal deposito della richiesta in segreteria, deve convocare l'assemblea per una data non posteriore al quarantesimo giorno successivo al deposito. Contro le inadempienze del Consiglio ciascun richiedente può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso, indicante gli specifici argomenti posti in discussione, che deve essere affisso, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo esterno dell'Ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario. In caso di elezione del Consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'affissione deve precedere di almeno venti giorni la prima riunione dell'assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con la esclusione di coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

**È approvato.**

## Art. 19.

*(L'assemblea ordinaria)*

L'assemblea ordinaria dell'Ordine deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di febbraio.

Se il Consiglio non provvede alla convocazione o questa non è tempestivamente convocata su richiesta di almeno un decimo degli iscritti, ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) l'elezione del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti;

b) l'elezione dei delegati dell'Ordine alle assemblee distrettuali e la determinazione del mandato agli stessi affidato;

c) la discussione e l'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo, nonché la relazione dei revisori dei conti, devono essere depositati in segreteria, per la consultazione da parte degli iscritti, alme-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE76<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (9 marzo 1983)

no dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà degli iscritti all'Ordine.

In seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, l'assemblea è valida con qualunque numero di partecipanti.

**R O S I**, *relatore alla Commissione*. Vorrei rilevare in merito all'articolo 19, che, poichè la lettera *b*) del terzo comma stabilisce che all'assemblea ordinaria dell'Ordine circondariale spetta non solo l'elezione dei delegati dell'Ordine alle assemblee distrettuali, ma anche la determinazione del mandato agli stessi affidato, potrebbero sorgere dei problemi derivanti dal fatto che i delegati sono vincolati alle determinazioni dell'assemblea.

**P R E S I D E N T E**. Ove dovesse sorgere la necessità di mutare le determinazioni dell'assemblea, ciò non può essere in nessun caso fatto?

**T R O P E A N O**. I delegati non possono agire in tal senso, proprio perchè portatori di una deliberazione adottata dalla assemblea.

**P R E S I D E N T E**. I delegati non possono discostarsi dalle deliberazioni adottate dall'assemblea anche se dovesse presentarsi la necessità inderogabile di farlo?

**T R O P E A N O**. La disposizione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 19 era presente anche nel vecchio ordinamento che, del resto, non è stato di molto mutato. Certo, si tratta di una norma non del tutto giusta e democratica perchè senza dubbio consente la predeterminazione dell'esito. Per ovviare agli effetti negativi di tale disposizione occorrerebbe modificare sostanzialmente il sistema vigente, stabilendo, ad esempio, che le assemblee designano i delegati alla cui discrezionalità, poi, sono affidate le decisioni in sede nazionale.

Comunque, tali proposte di modifica del sistema elettorale vigente avrebbero in que-

sta sede scarse possibilità di accoglimento. Sono pertanto dell'avviso di lasciare il problema aperto, anche nella prospettiva dell'esame che si svolgerà presso la Camera dei deputati, dove senz'altro non mancheranno varie proposte modificative della disposizione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 19.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Le assemblee straordinarie)*

Le assemblee straordinarie sono convocate, con le modalità indicate all'articolo 18, per trattare argomenti speciali attinenti all'esercizio professionale e agli interessi della professione forense, che si ritenga opportuno sottoporre ad una discussione approfondita tra gli iscritti.

Le delibere approvate in assemblea straordinaria sono affisse nell'albo esterno dell'Ordine e devono essere inserite negli atti del Consiglio.

Nei verbali delle assemblee straordinarie, come pure nelle affissioni e comunicazioni relative alle loro delibere, deve farsi esplicita menzione del numero degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, del numero degli effettivi partecipanti e del numero dei voti riportati dalle delibere approvate.

**È approvato.**

Art. 21.

*(Elezione del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti)*

Entro il mese di febbraio dell'anno di scadenza il Consiglio convoca con le modalità dell'articolo 18 l'assemblea ordinaria per il rinnovo del consiglio medesimo e del collegio dei revisori dei conti.

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente o dal consigliere anziano. Per l'elezione si procede con voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'ap-

posita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non più di otto ore.

Se alla votazione partecipa meno di un terzo degli iscritti, il presidente del seggio elettorale convoca nuovamente l'assemblea per una data compresa tra il settimo e il decimo giorno successivo a quello della prima votazione. A tal fine provvede a far immediatamente affiggere nell'albo la nuova convocazione.

Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi, arrotondato all'unità, delle persone da eleggere. I nominativi indicati nella scheda oltre il limite massimo si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'Ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 24.

Negli Ordini con non più di trecento, cinquecento o mille iscritti, possono essere presentate liste di candidatura su proposta, rispettivamente, di almeno quindici, venticinque o cinquanta elettori. Le liste debbono essere comunicate al Consiglio, almeno dieci giorni prima di quello della votazione, da due iscritti all'Ordine che certificano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle firme degli altri.

Se i candidati in esse designati depositano nei quattro giorni successivi una dichiarazione di accettazione, il Consiglio provvede, almeno quattro giorni prima delle elezioni, ad affiggere le liste nell'albo esterno dell'Ordine, senza pregiudizio alcuno per la eleggibilità di ogni altro avente titolo.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio forma la graduatoria dei candidati votati e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione o, a pari anzianità di iscrizione, quello più anziano di età.

Alla sostituzione dei membri, per qualsiasi motivo cessati dall'incarico, si provvede sulla base della graduatoria di cui al sesto comma.

**È approvato.**

#### Art. 22.

*(Elezione dei rappresentanti negli organismi centrali)*

Alla elezione dei rappresentanti distrettuali nel Consiglio nazionale forense e presso la Cassa nazionale di previdenza, nonché alle eventuali sostituzioni degli stessi, si procede in assemblea distrettuale convocata, nel giorno fissato dal Consiglio nazionale forense, dal presidente dell'Ordine circondariale avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello.

Alla elezione partecipano i delegati designati dalle assemblee degli Ordini circondariali in misura di uno per ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; gli ordini con più di 200 iscritti partecipano a tali elezioni con un delegato ogni 200 iscritti, o frazione di 200 fino a 1.000, e con un delegato ogni 300 iscritti o frazione di 300, per i successivi.

La designazione avviene per voto palese ovvero a richiesta di un decimo dei partecipanti alla assemblea ai sensi dell'articolo 21.

L'assemblea distrettuale è valida se è presente la maggioranza dei delegati.

Sono proclamati eletti i primi due fra i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Se nessun iscritto raccoglie la maggioranza assoluta, si procede, nello stesso giorno, a votazione di ballottaggio alla quale segue, in caso di parità di voti, la proclamazione del più anziano di iscrizione o, a pari anzianità di iscrizione, del più anziano di età.

**È approvato.**

#### Art. 23.

*(Ricorso avverso i risultati elettorali)*

Avverso i risultati delle elezioni circondariali o distrettuali ogni iscritto all'Ordine può, entro dieci giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense per ottenere l'annullamento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale forense decide, senza la partecipazione di coloro dei quali sia stata contestata l'elezione, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Consiglio comunica con lettera raccomandata la data fissata per la trattazione del ricorso al ricorrente ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza, i quali possono presentare memorie entro il decimo giorno precedente quello della seduta.

I risultati delle elezioni possono essere altresì annullati d'ufficio dal Consiglio nazionale forense per l'illegittimità delle operazioni elettorali.

**È approvato.**

Art. 24.

*(Requisiti di eleggibilità)*

Sono eleggibili a membri dei Consigli degli ordini circondariali, dei collegi circondariali dei revisori dei conti, della Cassa nazionale di previdenza, nonché a delegati nelle assemblee distrettuali, gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari, escluso il richiamo.

Sono eleggibili a membri del Consiglio nazionale forense ed a delegati della Cassa nazionale di previdenza, gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari, escluso il richiamo.

**È approvato.**

Art. 25.

*(Il consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio dell'ordine forense circondariale è composto di:

cinque membri, se gli iscritti non superano i 100;

nove, se gli iscritti sono più di 100 e non più di 300;

undici, se gli iscritti sono più di 300 e non più di 600;

quindici, se gli iscritti sono più di 600 e non più di 1.500;

diciannove, se gli iscritti sono più di 1.500.

Il Consiglio esercita le funzioni demandate da leggi e regolamenti agli Ordini forensi circondariali e, in particolare:

a) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e degli elenchi speciali degli avvocati degli enti pubblici, delle società professionali forensi e degli avvocati non esercitanti;

b) provvede alla tenuta del registro dei tirocinanti;

c) vigila sul mantenimento dell'indipendenza e del decoro professionale da parte degli iscritti;

d) esercita i poteri di gestione finanziaria dell'Ordine previsti dall'articolo 27;

e) esercita sugli iscritti la funzione disciplinare nei modi fissati dalla presente legge;

f) sovrintende al corretto ed efficiente esercizio del tirocinio forense;

g) dà pareri motivati sulla liquidazione di competenze e onorari;

h) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, e, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio in relazione alle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre adottando i provvedimenti del caso;

i) promuove l'informazione culturale degli iscritti con iniziative di aggiornamento e con la pubblicazione di notiziari, tenendo opportuni rapporti con le eventuali organizzazioni sindacali della categoria;

l) presta assistenza agli iscritti od ai loro congiunti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legislazione speciale al riguardo;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone e degli enti che ne facciano richiesta;

n) adotta, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, i provvedimenti opportuni, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, per la restituzione di atti e documenti.

**È approvato.**

## Art. 26.

*(Durata e funzionamento del consiglio)*

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono eleggibili non più di tre volte consecutive.

I consiglieri che non partecipano alle sedute più di tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un consigliere, il Consiglio proclama eletto in sua vece il candidato primo tra i non eletti.

Solo se non sia possibile procedere a sostituzione o sia stato già sostituito un terzo dei consiglieri, si procede ad elezioni suppletive, ai sensi dell'articolo 21.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario e un tesoriere.

Le riunioni sono indette periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare. Esse sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, o, a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

**E approvato.**

## Art. 27.

*(Gestione finanziaria dell'Ordine)*

La gestione finanziaria dell'Ordine e l'amministrazione dei beni dello stesso spettano al Consiglio, che sottopone annualmente all'assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione il Consiglio:

a) fissa un contributo ordinario uguale per tutti gli iscritti. In caso di necessità il Consiglio può altresì proporre alla assem-

blea di deliberare un contributo straordinario uguale per tutti gli iscritti;

b) fissa contributi speciali per le iscrizioni nel registro dei tirocinanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sulle retribuzioni.

Coloro che non versino il contributo annuale o l'eventuale contributo straordinario possono essere sospesi dall'albo finchè non intervenga l'integrale pagamento del contributo stesso e degli interessi di mora. La misura è adottata previa audizione dell'interessato.

La riscossione del contributo annuale nonché quella del contributo dovuto all'Ordine nazionale forense ai sensi della presente legge, è operata dagli Ordini forensi circondariali con la osservanza delle forme e dei termini stabiliti dalle leggi secondo modalità deliberate dalle assemblee.

## Art. 28.

*(Il collegio dei revisori dei conti)*

Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, dura in carica tre anni. Esso controlla la gestione finanziaria del Consiglio, accerta la regolare tenuta della contabilità ed esprime all'assemblea il suo motivato parere sulla regolarità e congruità del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In ordine al funzionamento del collegio si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi speciali sui collegi dei sindaci delle società di capitali.

In caso di decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un membro del collegio, il Consiglio dell'ordine provvede a termini del terzo comma dell'articolo 26.

**E approvato.**

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,10.*